



## **ORDINANZA N. 399**

**Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.**

**Misura di Quarantena.**

*(Art. 50 del D.lgs. 267/2000)*

**Visto** il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visto** il DPCM 26 aprile 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108 del 27/04/2020;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020, recante *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."* con la quale è stato previsto che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza."*;

**Visto** il risultato positivo del test antigenico COVID-19 eseguito e, di conseguenza:

- accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena;
- ravvisata l'esigenza e l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**si prescrive** per **OMISSIS.....**, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso la propria residenza dal **10/05/2021** fino al giorno **23/05/2021** compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

**Preso atto** che **OMISSIS.....** è residente in questo comune;

**Visto** l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

## **ORDINA**

La notifica del presente provvedimento alla **OMISSIS.....**, affinché quest'ultima **si attenga alle prescrizioni impartite** per il previsto periodo dal **10/05/2021** fino al giorno **23/05/2021** compreso, disponendo sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia.

Che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria l'Asp ha prescritto, *ex multis*, i seguenti comportamenti:

- Mantenimento dello stato di isolamento per 14 (quattordici) giorni dall'ultima esposizione;**
- Divieto di contatto sociale;**
- Divieto di spostamenti viaggi;**
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.**



**DISPONE**

- Di notificare la presente Ordinanza e il provvedimento dell'ASP:
  - al soggetto destinatario del provvedimento;
  - alla Polizia Locale,
  - alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
  - al Commissariato di P.S.;
  - al Comando Compagnia Carabinieri,ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto dei provvedimenti in argomento;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione della presente ordinanza, unitamente al provvedimento dell'ASP, a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

**AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al **23/05/2021** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla provvedimento dell'ASP è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n-19, provvedendo altresì a segnalare l'eventuale ipotesi di reato alla Prefettura e agli altri organi competenti.

Avverso la presente Ordinanza e agli atti presupposti, che ne costituiscono contenuto essenziale, è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

*Serra San Bruno, 10 maggio 2021*

**IL SINDACO**

*F.to Dott. Alfredo Barillari*